

CCNL Alimentari Artigiani

Accordo di rinnovo del 15 marzo 2024

Accordo economico per le imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

Costituzione delle parti

Il 15.3.2024, in Roma,

tra:

le Organizzazioni Datoriali

- Confartigianato Alimentazione;
- Cna Agroalimentare;
- Casartigiani;
- Clai;

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

- Flai-Cgil;
- Fai-Cisl;
- Uila-Ui;

si è sottoscritto il presente Accordo.

Premessa

Premesso che

Il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare, delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione è scaduto in data 31.12.2022.

Convengono quanto segue

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
- Le disposizioni di cui al presente Accordo riguardano esclusivamente la Parte II - Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - del C.C.N.L. Area Alimentazione-Panificazione del 6.12.2021.

Acconto sui futuri aumenti contrattuali

Le Parti con esclusivo riferimento alla Parte II - Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti riconoscono a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali i seguenti incrementi sui minimi al parametro convenzionale 137:

- 20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;
- 65 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;
- 35 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024;

come da tabelle allegate.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfettario "Una tantum" pari ad euro 200 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "Una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di "Una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "Una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"Una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del T.f.r..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "Una tantum" fino a concorrenza.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Allegato

Acconto sui futuri aumenti contrattuali - Parte II - Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

| Liv | Par. | Minimi al 29.2.2024 | Prima Tranche 1.3.2024 | Minimi dall'1.3.2024 |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 230 | 2.442,01 | 35,04 | 2.477,05 |
| 2 | 200 | 2.123,48 | 30,47 | 2.153,95 |
| 3 | 165 | 1.751,89 | 25,14 | 1.777,03 |
| 4 | 145 | 1.539,54 | 22,09 | 1.561,63 |
| 5 | 130 | 1.380,28 | 19,80 | 1.400,08 |
| 6 | 120 | 1.274,09 | 18,28 | 1.292,37 |
| 7 | 110 | 1.167,93 | 16,76 | 1.184,69 |
| 8 | 100 | 1.061,77 | 15,23 | 1.077,00 |

| Liv | Par. | Minimi al 31.4.2024 | Seconda Tranche 1.5.2024 | Minimi dall'1.5.2024 |
|------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 230 | 2.477,05 | 75,55 | 2.552,60 |
| 2 | 200 | 2.153,95 | 65,69 | 2.219,64 |
| 3 | 165 | 1.777,03 | 54,20 | 1.831,23 |
| 4 | 145 | 1.561,63 | 47,63 | 1.609,26 |
| 5 | 130 | 1.400,08 | 42,70 | 1.442,78 |
| 6 | 120 | 1.292,37 | 39,42 | 1.331,79 |
| 7 | 110 | 1.184,69 | 36,13 | 1.220,82 |
| 8 | 100 | 1.077,00 | 32,85 | 1.109,85 |

| Liv | Par. | Minimi al 30.6.2024 | Terza Tranche 1.7.2024 | Minimi dall'1.7.2024 |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 230 | 2.552,60 | 109,12 | 2.661,72 |
| 2 | 200 | 2.219,64 | 94,89 | 2.314,53 |
| 3 | 165 | 1.831,23 | 78,28 | 1.909,51 |
| 4 | 145 | 1.609,26 | 68,80 | 1.678,06 |
| 5 | 130 | 1.442,78 | 61,68 | 1.504,46 |
| 6 | 120 | 1.331,79 | 56,93 | 1.388,72 |
| 7 | 110 | 1.220,82 | 52,19 | 1.273,01 |
| 8 | 100 | 1.109,85 | 47,45 | 1.157,30 |

| Liv | Par. | Minimi al 31.10.2024 | Quarta Tranche 1.11.2024 | Minimi dall'1.11.2024 |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 230 | 2.661,72 | 58,76 | 2.720,48 |
| 2 | 200 | 2.314,53 | 51,09 | 2.365,62 |
| 3 | 165 | 1.909,51 | 42,15 | 1.951,66 |
| 4 | 145 | 1.678,06 | 37,04 | 1.715,10 |
| 5 | 130 | 1.504,46 | 33,21 | 1.537,67 |
| 6 | 120 | 1.388,72 | 30,66 | 1.419,38 |
| 7 | 110 | 1.273,01 | 28,10 | 1.301,11 |
| 8 | 100 | 1.157,30 | 25,55 | 1.182,85 |

**Accordo di verifica di cui all'art. 59 bis (Lavoro intermittente) del C.C.N.L. Area Alimentazione -
Panificazione**

Costituzione delle parti

Il 15.3.2024, in Roma,

tra:

le Organizzazioni Datoriali

- Confartigianato Alimentazione;

- Cna Agroalimentare;

- Casartigiani;

- Clai;

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

- Flai-Cgil;

- Fai-Cisl;

- Uila-Ui;

in data 15.3.2024 le Parti concordano che la verifica di cui all'art. 59 bis (Lavoro intermittente) del C.C.N.L. Area Alimentazione - Panificazione comma 4 ha avuto esito positivo.

Articolo 59 bis

Lavoro intermittente

1. Le Parti, vista la forte implementazione della distribuzione urbana dei prodotti e al fine di incentivare lo sviluppo di rapporti di collaborazione duraturi come condizione di miglior favore per alcune tipologie di lavoratori, convengono che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente. Resta inteso quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. L'assunzione con il contratto di lavoro intermittente, così come previsto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, viene introdotto - in via sperimentale, fino al 31.12.2023 - limitatamente a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore.

Per i periodi nei quali il lavoratore di cui al punto precedente garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 25% della retribuzione prevista dal presente Contratto. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è costituita da:

- minimo tabellare;
- indennità di contingenza;
- E.D.R.;
- ratei di tredicesima.

Per la determinazione delle quote orarie si assume come divisore orario 173, previsto dall'art. 31 del presente Contratto.

2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente Contratto collettivo.

3. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l'azienda, preventivamente specificando la durata dell'impedimento, con le modalità previste dall'art. 46 del presente C.C.N.L. e, successivamente, documentandone la motivazione, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.

4. Le Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. si incontreranno entro il mese di novembre 2023 al fine di sottoporre a verifica l'applicazione della tipologia contrattuale qui regolamentata. La verifica avrà luogo previa richiesta scritta di una delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. da inviare entro l'1.10.2023. Laddove la verifica dello stesso circa i dati quantitativi e qualitativi trovi un oggettivo riscontro positivo delle Parti la presente normativa verrà resa automaticamente strutturale a partire dall'1.1.2024.

4 bis. In data 15.3.2024 la verifica di cui al comma precedente ha avuto un riscontro positivo delle Parti.

5. I lavoratori di cui al presente articolo sono inquadrati in conformità a quanto previsto dal presente C.C.N.L. nel sesto livello o nel quinto livello sulla base di quanto disposto dalla declaratoria contrattuale.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del presente C.C.N.L. il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per la riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% della retribuzione globale di fatto.

7. Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali o la Rappresentanza Sindacale Unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.